

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1174**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO  
Tommaso e TOGNI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 2002**

---

Norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il tema del conflitto di interessi attraversa, ormai, tutte le sfere della società e in particolare il rapporto tra politica e poteri economici. In molti Paesi tale problema è stato affrontato con legislazioni che limitano la sfera di influenza che il potere politico ha nelle decisioni che attono alle scelte di natura economica. È il problema più generale del rapporto oggi esistente tra la politica e i poteri economici a divenire uno dei fattori di crisi delle democrazie occidentali, come evidenzia, da ultimo, il caso americano del fallimento della «Enron» e le implicazioni dirette che stanno riguardando il Capo della Casa Bianca.

Il caso della concentrazione, in un unico soggetto, di poteri e capacità decisionali sia nella sfera della politica, sia in attività economiche, che hanno una rilevanza per la loro strategicità o per la loro dimensione, ha assunto nel nostro Paese un rilievo ancora più grande, essendo assenti limiti di qualunque genere nella nostra legislazione.

Il presente disegno di legge introduce un primo livello di tutela in tale senso, individuando una griglia di incompatibilità tra la difesa degli interessi collettivi e la difesa legittima di quelli di natura privatistica. Nel testo si ipotizzano una serie di attività, in settori definiti rilevanti, e cioè quelli della difesa, dell'energia, delle telecomunicazioni, dell'informatica, dei servizi erogati in regime di concessione, del credito, della finanza, delle assicurazioni, delle opere e dei lavori pubblici, della distribuzione commerciale, della pubblicità, delle industrie meccaniche, automobilistiche, chimiche e farmaceutiche,

delle aziende di comunicazione di massa, delle concessionarie della riscossione di imposte statali o regionali o comunali, che risultano incompatibili con incarichi esecutivi e una griglia di dimensioni economiche che assumono la caratteristica di rilevanza legislativa, con differenti importi per i diversi livelli di incarichi. Il livello del Governo nazionale, ad esempio, è fissato in 7.746.853 euro, mentre quelli regionali provinciali e comunali rispettivamente in 3.873.426, 2.582.284 e 1.291.142 euro.

Il soggetto che risulta rilevante, all'analisi condotta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (sentite sia la Commissione nazionale per le società e la borsa sia l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), ha a disposizione sei mesi per vendere le proprietà economiche rilevanti, scaduti i quali risulterebbe incompatibile con la carica assunta e decadrebbe automaticamente. Lo stesso soggetto non potrebbe ricoprire un incarico di natura esecutiva per un periodo di sei mesi dall'ottemperanza agli obblighi stabiliti dalla legge.

Nel testo proposto, inoltre, risulta incompatibile con l'assunzione di cariche esecutive a qualunque livello il proseguimento di attività professionali o di lavoro dipendente a qualunque livello.

Per quanto attiene agli eletti nelle varie assemblee elettive, è previsto l'obbligo di documentare, secondo le modalità previste dalle Assemblee stesse, le partecipazioni e le proprietà dei singoli eletti e dei loro parenti entro il secondo grado.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. I titolari delle cariche pubbliche di cui all'articolo 2, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno l'obbligo di dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici.

2. Per i titolari delle cariche di cui all'articolo 2 è vietata la partecipazione a deliberazioni pubbliche ed è comunque fatto obbligo di astenersi dall'adottare atti pubblici che incidano, direttamente o indirettamente, su condizioni personali del titolare della carica o del coniuge o dei parenti e affini entro il secondo grado.

## Art. 2.

*(Ambito di applicazione)*

1. Agli effetti della presente legge si intendono per titolari di cariche di Governo, il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Sottosegretari di Stato, nonché i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; per titolari di cariche regionali si intendono i presidenti di regione e gli assessori regionali; per titolari di cariche provinciali si intendono i presidenti di provincia e gli assessori provinciali; per titolari di cariche comunali si intendono i sindaci, gli assessori comunali o i presidenti di municipalità e relativi assessori, ove previste.

## Art. 3.

*(Definizione di imprese rilevanti)*

1. Per imprese rilevanti si intendono le imprese operanti nei seguenti settori:

a) difesa, energia, telecomunicazioni e informatica;

b) servizi erogati in regime di concessione;

c) credito, finanza e assicurazioni;

d) opere pubbliche e lavori pubblici;

e) distribuzione commerciale e pubblicità;

f) industrie meccaniche e automobilistiche, chimiche e farmaceutiche;

g) concessionarie private della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale, imprese editrici di testate quotidiane, di testate periodiche, plurisettimanali, settimanali e quindicinali con diffusione nazionale o pluriregionale, o imprese esercenti mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente dalle dimensioni o dalle tecnologie utilizzate;

h) concessionarie della riscossione di imposte statali o regionali o comunali, o comunque operanti in tale attività.

## Art. 4.

*(Principio di incompatibilità)*

1. Per l'intera durata della carica, ai soggetti di cui all'articolo 2 è vietata ogni altra attività professionale e lavorativa, pubblica o privata. Sono fatte salve le norme relative al regime di incompatibilità con il mandato parlamentare.

## Art. 5.

*(Principio di incompatibilità per i titolari di cariche di Governo)*

1. È incompatibile con le cariche di Governo ogni tipo di impiego, privato o pubblico, escluso il mandato parlamentare.

2. I titolari di cariche di Governo dipendenti pubblici o privati sono collocati in aspettativa per la durata del loro incarico.

3. I titolari di cariche di Governo iscritti ad albi o elenchi professionali non possono esercitare, direttamente o indirettamente, in Italia o all'estero, la professione per la durata della carica.

4. I titolari di cariche di Governo non possono esercitare, per enti pubblici o privati, incarichi o funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, nè analoghe responsabilità comunque denominate, per la durata della carica.

5. I titolari di cariche di Governo non possono assumere incarichi di consulenza per enti pubblici o privati, aziende pubbliche o private, cooperative o associazioni, per la durata della carica.

6. Ogni incarico preesistente alla data dell'assunzione della carica di Governo decade automaticamente all'atto del giuramento. Ogni forma di retribuzione, diretta o indiretta o differita, per tali incarichi è vietata.

7. Sono incompatibili con le cariche di Governo la titolarità o le partecipazioni economiche superiori a 7.746.853 euro o comunque la partecipazione ad imprese nei settori rilevanti di cui all'articolo 3.

## Art. 6.

*(Principio di incompatibilità per i titolari di cariche regionali)*

1. È incompatibile con le cariche regionali ogni tipo di impiego, privato o pubblico, escluso il mandato di consigliere regionale.

2. I titolari di cariche regionali dipendenti pubblici o privati sono collocati in aspettativa per la durata della carica.

3. I titolari di cariche regionali iscritti ad albi o elenchi professionali non possono esercitare, direttamente o indirettamente, in Italia o all'estero, la professione per la durata della carica.

4. I titolari di cariche regionali non possono esercitare, per enti pubblici o privati, incarichi o funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, nè analoghe responsabilità comunque denominate, per la durata della carica.

5. I titolari di cariche regionali non possono assumere incarichi di consulenza per enti pubblici o privati, aziende pubbliche o private, cooperative o associazioni, per la durata della carica.

6. Ogni incarico preesistente alla data dell'assunzione della carica regionale decade automaticamente all'atto del giuramento. Ogni forma di retribuzione, diretta o indiretta o differita, per tali incarichi è vietata.

7. Sono incompatibili con le cariche regionali la titolarità o le partecipazioni economiche superiori a 3.873.426 euro o comunque la partecipazione ad imprese nei settori rilevanti di cui all'articolo 3.

#### Art. 7.

*(Principio di incompatibilità per i titolari di cariche provinciali)*

1. È incompatibile con le cariche provinciali ogni tipo di impiego, privato o pubblico, escluso il mandato di consigliere provinciale.

2. I titolari di cariche provinciali dipendenti pubblici o privati sono collocati in aspettativa per la durata della carica.

3. I titolari di cariche provinciali iscritti ad albi o elenchi professionali non possono esercitare, direttamente o indirettamente, in

Italia o all'estero, la professione per la durata della carica.

4. I titolari di cariche provinciali non possono esercitare per enti pubblici o privati incarichi o funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, nè analoghe responsabilità comunque denominate, per la durata della carica.

5. I titolari di cariche provinciali non possono assumere incarichi di consulenza per enti pubblici o privati, aziende pubbliche o private, cooperative o associazioni, per la durata della carica.

6. Ogni incarico preesistente alla data dell'assunzione della carica provinciale decade automaticamente all'atto del giuramento. Ogni forma di retribuzione, diretta o indiretta o differita, per tali incarichi è vietata.

7. Sono incompatibili con le cariche provinciali la titolarità o le partecipazioni economiche superiori a 2.582.284 euro o comunque la partecipazione ad imprese nei settori rilevanti di cui all'articolo 3.

#### Art. 8.

*(Principio di incompatibilità per i titolari di cariche comunali)*

1. È incompatibile con le cariche comunali ogni tipo di impiego, privato o pubblico, escluso il mandato di consigliere comunale.

2. I titolari di cariche comunali dipendenti pubblici o privati sono collocati in aspettativa per la durata della carica.

3. I titolari di cariche comunali iscritti ad albi o elenchi professionali non possono esercitare, direttamente o indirettamente, in Italia o all'estero, la professione per la durata della carica.

4. I titolari di cariche comunali non possono esercitare per enti pubblici o privati incarichi o funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, nè analoghe responsabilità comunque denominate, per la durata della carica.

5. I titolari di cariche comunali non possono assumere incarichi di consulenza per enti pubblici o privati, aziende pubbliche o private, cooperative o associazioni, per la durata della carica.

6. Ogni incarico preesistente alla data dell'assunzione della carica comunale decade automaticamente all'atto del giuramento. Ogni forma di retribuzione, diretta o indiretta o differita, per tali incarichi è vietata.

7. Sono incompatibili con le cariche comunali la titolarità o le partecipazioni economiche superiori a 1.291.142 euro o comunque la partecipazione ad imprese nei settori rilevanti di cui all'articolo 3.

#### Art. 9.

##### *(Attestazione delle attività economiche e deliberazione dell'incompatibilità)*

1. Entro venti giorni dalla assunzione della carica, i soggetti di cui all'articolo 2 comunicano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato tutti i dati concernenti le imprese o le attività economiche partecipate da essi o dal coniuge o dai parenti o affini entro il secondo grado negli ultimi dodici mesi.

2. Ogni variazione alle partecipazioni in attività economiche dei soggetti di cui all'articolo 2 durante il loro mandato è comunicata, entro quindici giorni, dall'interessato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

3. Entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui ai commi 1 e 2 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Commissione nazionale per le società e la borsa, accerta le attività economiche rilevanti ai sensi della presente legge e le comunica immediatamente all'interessato e all'assemblea elettiva di riferimento.

4. Un decimo dei componenti di ciascuna Camera o delle assemblee elettive regionali,



provinciali o comunali, possono richiedere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di svolgere gli accertamenti di cui al presente articolo.

Art. 10.

*(Principio di trasparenza)*

1. Al fine di garantire la trasparenza tra la difesa dell'interesse pubblico e quello personale, è fatto obbligo agli eletti alle Camere e alle assemblee elettive regionali, provinciali e comunali, di dichiarare, secondo le modalità previste da appositi regolamenti approvati dalle rispettive assemblee, i patrimoni mobiliari e immobiliari posseduti direttamente o dal coniuge o dai parenti entro il secondo grado. È altresì fatto obbligo di dichiarare ogni variazione del patrimonio entro il quindicesimo giorno dalla data in cui essa si verifica.

Art. 11.

*(Alienazione dei beni)*

1. Entro sei mesi dalla data di comunicazione della incompatibilità accertata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il soggetto interessato provvede alla cessione delle partecipazioni incompatibili. È vietata la cessione:

a) al coniuge o ai parenti e affini entro il secondo grado;

b) a società collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

c) a persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della disciplina di cui alla presente legge, ovvero a società o altro ente comunque costituito o utilizzato a tale fine, in Italia o all'estero.

## Art. 12.

*(Sanzioni)*

1. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 l'interessato decade dalla carica e non può ricoprire la medesima carica se non decorsi sei mesi dall'ottemperanza agli obblighi previsti dalla presente legge.

2. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 degli articoli 5, 6, 7 e 8, provvede d'ufficio la corte d'appello competente per territorio in ragione della sede dell'ente o dell'impresa.

3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, o la presentazione di una dichiarazione falsa o incompleta, comportano la decadenza dalla carica elettiva secondo le modalità stabilite dai regolamenti di cui al medesimo articolo.



